

- Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe classificato erroneamente la procedura di notifica scelta dalla Commissione per la decisione impugnata e non avrebbe stabilito le formalità da rispettare affinché sia efficace una notifica con avviso di ricevimento di una decisione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(1)</sup>.
- Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la Commissione, per quanto riguarda la censura relativa al ritardo nella presentazione del ricorso, non aveva l'onere di provare che l'invio era stato ricevuto da un soggetto identificabile e che si trattava di un soggetto autorizzato a ricevere notifiche.

<sup>(1)</sup> GU L 83, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy**

(Causa C-119/13)

(2013/C 164/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Wedding

**Parti**

*Ricorrente:* eco cosmetics GmbH & Co. KG

*Convenuta:* Virginie Laetitia Barbara Dupuy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell'ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest'ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 1, o sull'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il convenuto, qualora l'ingiunzione di pagamento non gli sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effet-

tuata, debba rispettare determinati limiti temporali per presentare domanda di riesame e se, a tal fine, occorra basarsi, in particolare, sulla disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1869/2006.

- 3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall'accoglimento dell'istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 3, o sull'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU L 399, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk**

(Causa C-120/13)

(2013/C 164/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Wedding

**Parti**

*Ricorrente:* Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

*Convenuta:* Tetyana Bonchyk

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell'ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest'ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 1, o sull'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 2) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall'accoglimento dell'istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 3, o sull'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU L 399, pag. 1.